



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 265 del 23/12/2022

OGGETTO: Convenzione con la Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l. per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psicici – Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitrè del mese di dicembre alle ore 14:20 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

Componenti Giunta Municipale		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore		X
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore		X
Calamia Luigi	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Comunale Dott.ssa Cinzia Gambino.

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
- nei confronti dei cittadini, con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociali degli ospiti;
- che il competente Centro di Salute Mentale ha richiesto l'inserimento di un disabile mentale presso la struttura afferente alla Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l., denominata "Gruppo appartamento", con sede legale a Rimini – Via Lago Vittoria n. 12;

Dato atto che:

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato;

Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l., Tipologia di struttura denominata "Gruppo appartamento", con sede legale a Rimini – Via Lago Vittoria n. 12, per disabili psichici, autorizzata con comunicazione al Comune di Santarcangelo di Romagna di inizio attività in data 02/08/2017, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Vista la L.R. n. 22 del 1986;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **ASSUMERE** il presente atto di indirizzo stabilendo di sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l., Tipologia di struttura denominata "Gruppo appartamento", con sede legale a Rimini – Via Lago Vittoria n. 12, per disabili psichici, autorizzata con comunicazione al Comune di Santarcangelo di Romagna di inizio attività in data 02/08/2017, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Filippo Foscari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cinzia Gambino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“SERVIZI AL CITTADINO”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Convenzione con la Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l. per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psicici – Atto di indirizzo.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del 23/12/2022 con deliberazione n. 265

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE

Data 20/12/2022

IL RESPONSABILE

Avv. Simone Marcello Caradonna
F.to Simone Marcello Caradonna

Li _____

Li 20/12/2022

L'ASSESSORE RELATORE

Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Paolo Gandolfo
F.to Francesco Paolo Gandolfo

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 23/12/2022

IL RESPONSABILE

Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della II Direzione Organizzativa

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
- nei confronti dei cittadini, con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociali degli ospiti;
- che il competente Centro di Salute Mentale ha richiesto l'inserimento di un disabile mentale presso la struttura afferente alla Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l., denominata "Gruppo appartamento", con sede legale a Rimini – Via Lago Vittoria n. 12;

Dato atto che:

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato;

Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l., Tipologia di struttura denominata "Gruppo appartamento", con sede legale a Rimini – Via Lago Vittoria n. 12, per disabili psichici, autorizzata con comunicazione al Comune di Santarcangelo di Romagna di inizio attività in data 02/08/2017, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Vista la L.R. n. 22 del 1986;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **ASSUMERE** il presente atto di indirizzo stabilendo di sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale Edith Stein a.r.l., Tipologia di struttura denominata "Gruppo appartamento", con sede legale a Rimini – Via Lago Vittoria n. 12, per disabili psichici, autorizzata con comunicazione al Comune di Santarcangelo di Romagna di inizio attività in data 02/08/2017, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Avv. Simone Marcello Caradonna

F.to Simone Marcello Caradonna

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE
DENOMINATA "GRUPPO APPARTAMENTO"**

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno addì del mese di

TRA

l'Amministrazione comunale di **Castelvetro** codice fiscale n. **81001210814** d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene l'Avv. Simone Marcello Caradonna nella sua qualità di Responsabile della Direzione II Organizzativa – Servizi al Cittadino;

E

L'Ente Assistenziale Cooperativa Sociale Edith Stein soc coop a.r.l. con sede in Rimini via largo Vittoria n. 12 codice fiscale n. **02165830403** d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. nato ail..... in qualità di Legale Rappresentante gestore della struttura residenziale denominato "Gruppo appartamento" sito a..... in via.....n. autorizzata al funzionamento dal Comune dicon provvedimento

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Castelvetro in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l' A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio,
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1° lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto,

- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato.

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa Sociale Edith Stein soc coop a.r.l. per la gestione della struttura denominata "gruppo appartamento" sita in via..... inviati dall'Ufficio del servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 soggetto per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse o prorogate senza previa autorizzazione dell'A.C.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'arti. 1 i soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione/richiesta del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità o per il naturale scadere della tempistica di autorizzazione alla permanenza in struttura.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturandi il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla struttura.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire ai servizi coinvolti la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno del gruppo appartamento una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'a.c. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e lo utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera, servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti.
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare gli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'a.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in struttura e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

-

-

-
-
L'ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'a.c., fornire apposita documentazione.

L'ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in struttura.

Art. 9 Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C.

Art. 10 Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi del servizio civile e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Art. 11 Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'ente per l'utente assistito una retta giornaliera omnicomprensiva a rimborso del servizio prestato, sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, di € 75,00 più iva al 5% pro-capite e pro-die;

Art. 13 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredata fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.c. a mezzo PEC.

Art. 14
Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla struttura di accoglienza e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 15
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.c., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 16
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17
Validità convenzione

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Il provvedimento di autorizzazione o accreditamento della struttura in questione;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con relativo titolo di studio e curriculum professionale;

Art. 18
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 19
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 20
Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Marsala.

Luogo e Data _____

Il Rappresentante legale dell'Ente

Il Rappresentante Legale del Comune
